

# **LEGGE DI STABILITA 2017**

**Legge del 11/12/2016 n. 232**

Giornata del 9 Gennaio 2017

A cura di

**dott. ANDREA CIRRINCIONE**

**dott. GIOACCHINO DE PASQUALE**

## **SOMMARIO**

**AUMENTO ALIQUOTE IVA E RIDUZIONE ALIQUOTA IRES**

**PROROGA BONUS EDILI**

**RIAPERTURA TERMINI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

**ESTENSIONE SUPER AMMORTAMENTO**

**INTRODUZIONE IPER AMMORTAMENTO**


**CREDITO D'IMPOSTA R&S**

**RITENUTE CONDOMINI**

**DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO**

**ASD E REGIME AGEVOLATO**

## AUMENTO ALIQUOTE IVA E RIDUZIONE ALIQUOTE IRES



### RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA AL 2018

	2016	2017	2018	2019
Aliquota IVA agevolata	10%	10%	13%	13%
Aliquota IVA ordinaria	22%	22%	25%	25,9%



<b>33-35</b>	<b>ALIQUOTA IVA DEL 5% PER I SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO, LACUALE, FLUVIALE LAGUNARE</b>	<p>Introduzione a partire dal <b>1° gennaio 2017</b> dell'aliquota IVA del <b>5%</b> per i seguenti servizi di trasporto effettuati con idonei mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ marittimo</li> <li>✓ lacuale</li> <li>✓ fluviale</li> <li>✓ lagunare</li> </ul> <p>Nella previgente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tali servizi erano esenti ex art. 10 comma 1, n. 14) del D.P.R. 633/1972,</li> </ul>
--------------	---	---

## PROROGA BONUS EDILI E BONUS MOBILI

BONUS INTERVENTI AGEVOLABILI	DETRAZIONE	LIMITI DI SPESA E CONDIZIONI	PERIODO DI SOSTENIMENTO SPESA
<b>RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE</b>	<b>50%</b>	€ 96.000	26/06/2012 – <b>31/12/2017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ se i lavori realizzati nell'anno costituiscono la <b>mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti</b>, nel computo della spesa massima ammessa è necessario tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti (art. 16-bis c. 4);</li> <li>▪ in caso di <b>immobile residenziale utilizzato promiscuamente</b>, ossia adibito anche all'esercizio dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, la <b>detrazione spetta nella misura del 50%</b> (art. 16-bis c.5).</li> </ul>			
<b>BONUS MOBILI</b> (acquisto mobili e grandi elettrodomestici)	<b>50%</b>	€ 10.000	6/06/2013 – <b>31/12/2017</b>
<p>la detrazione per gli acquisti effettuati nel 2017 spetta ai contribuenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ che hanno sostenuto <b>interventi di recupero del patrimonio edilizio</b></li> <li>▪ <b><i>"iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016"</i></b></li> </ul>			

## DETRAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

→ la detrazione Irpef/Ires del 65% è prorogata:	
<u>di 1 anno</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ossia per le spese sostenute nel periodo <b>06/06/2013 - 31/12/2017</b>, in caso di interventi <b>di riqualificazione energetica degli edifici</b></li> </ul>
<u>di 5 anni</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fino al <b>31/12/2021</b>, in caso di interventi di riqualificazione energetica relativi <b>a parti comuni di edifici condominiali</b> o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio</li> </ul>
<b><u>BONUS “POTENZIATO” PER I CONDOMINI</u></b>	
<p>⇒ <b>di parti comuni degli edifici condominiali</b></p> <p>⇒ sostenuti a <u>decorrere dal 1/01/2017</u> ed entro il <b>31/12/2021</b></p>	
<u>al 70%:</u>	<p>→ qualora gli interventi interessino <b>l’involucro dell’edificio</b> con <b>un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda</b> (<u>analogamente al comma 345 L. 296/96</u>)</p>
<u>al 75%:</u>	<p>→ per i lavori finalizzati a migliorare la prestazione energetica generale (invernale ed estiva) che conseguano <b>almeno la qualità media</b> di cui al DM Mise 26/06/2015 (<u>a differenza del comma 344 che continua a fare riferimento al DM 11/03/2008</u>).</p>
ad entrambe le detrazioni si applica il seguente limite di spesa ammessa:	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>€. 40.000 x num. unità immobiliari che compongono l’edificio.</b></p> </div>	
<p><b>Asseverazione:</b> come per la detrazione “ordinaria”, anche in questo caso il miglioramento della prestazione energetica dovrà <b>asseverata da professionisti</b> abilitati mediante <b>attestazione</b> da rendersi conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Min. Sviluppo 26/06/2015.</p>	

<b>CESSIONE ECOBONUS POTENZIATO</b>	
in luogo della detrazione	
	
▪ <b>ai fornitori</b> che hanno effettuato gli interventi	▪ ad altri <b>oggetti privati</b> (esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari)
con la possibilità che il credito sia successivamente “cedibile”.	

**Modalità attuative:** dovranno essere definite con un apposito Provvedimento delle Entrate, da emanare entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 (01/01/2017).

## BONUS ANTISISMICO

FINO AL 31.12.2016	DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ detrazione fiscale pari al <b>65%</b>.</li> <li>▪ importo massimo di spesa di €96.000 per unità immobiliare</li> <li>▪ da ripartire in 10 rate annuali</li> </ul> <p>competete ai soggetti Irpef ed Ires se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali)</li> <li>▪ l'immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ detrazione fiscale pari al <b>50%</b>.</li> <li>▪ ripartita in <b>5 quote annuali</b> di pari importo</li> <li>▪ LIMITE DI SPESA 96.000</li> </ul> <p>Come precisato nella relazione illustrativa, laddove gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella <b>“mera prosecuzione”</b> di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (€96.000), <b>si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La detrazione riguarderà <b>tutti gli immobili abitativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)</b></li> <li>✓ <b>edifici situati nella zona sismica 3</b> (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).</li> </ul> </li> </ul>
<b>SISMA BONUS POTENZIATO</b>	
<b>70% della spesa sostenuta (75% PER I CONDOMINI)</b>	<b>riduzione del rischio</b> sismico che determini il passaggio ad una <b>classe di rischio inferiore</b>
<b>80% della spesa sostenuta (85% PER I CONDOMINI)</b>	passaggio a <b>2 classi di rischio inferiori</b>

Con apposito DM del Min. infrastrutture e trasporti, da adottarsi entro il 28/02/2017, saranno definite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.


## LE PROROGHE MANCATE

### DETRAZIONI CHE NON SONO STATE OGGETTO DI PROROGA

<b>DETRAZIONE IRPEF PER L'IVA SULL'ACQUISTO DI IMMOBILI</b>	<p>Nell'ambito della legge di bilancio 2017 <b>non è prevista la proroga della detrazione IRPEF dell'IVA corrisposta per l'acquisto di immobili di classe energetica A o B, prevista dalla legge di stabilità 2016.</b></p> <p>Questa riguarda, si ricorda, una detrazione IRPEF pari al 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA</li> <li>- sull'acquisto entro il 31/12/2016 di unità abitative in classe energetica A o B</li> <li>- cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.</li> </ul> <p>Con questa norma, il legislatore intendeva ridurre l'onere fiscale rappresentato dall'IVA che, in alcuni casi, sono tenuti a corrispondere gli acquirenti "privati". Infatti, a parità di condizioni, per i "privati" è certamente più conveniente acquistare un immobile soggetto ad imposta di registro anziché a IVA.</p>
<b>BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE</b>	<p>Non è stata oggetto di proroga nemmeno la <b>detrazione IRPEF introdotta dalla stabilità 2016 per le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.</b> La detrazione, che in mancanza di proroga si applica alle sole spese sostenute fino al 31/12/2016, spetta nella misura del 50% ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a €. 16.000</p>



## RIAPERTURA TERMINI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI



La legge di bilancio 2017 ha **riaperto i termini** per la rivalutazione contabile di:  
**terreni (agricoli o edificabili)**  
**partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati

<b>BENI RIVALUTABILI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>terreni edificabili</b> e con <b>destinazione agricola</b></li> <li>▪ <b>partecipazioni in società di qualsiasi tipo non quotate</b> in mercati regolamentati</li> <li>▪ <b>posseduti al 1° gennaio 2017</b></li> </ul>
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<p>I beni devono essere posseduti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ da <b>persone fisiche</b> (al di fuori dell'eventuale attività di impresa esercitata)</li> <li>▪ da <b>società semplici</b></li> <li>▪ da <b>associazioni professionali</b> (studi associati)</li> <li>▪ da <b>enti non commerciali</b> (al di fuori dell'eventuale attività commerciale esercitata e pertanto iscritte nell'inventario dell'attività istituzionale)</li> </ul>
<b>POSSESSO</b>	I beni devono essere detenuti alla data del <b>1 gennaio 2017</b>
<b>TERMINI</b>	<p>Entro il <b>30 giugno 2017</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Perizia di stima asseverata da un professionista</b></li> <li>▪ <b>Versamento dell'imposta sostitutiva 8% per tutti i beni</b> (per l'intero o la 1° rata delle tre dovute. Successive con la maggiorazione del 3% interessi (02/07/2018 e 01/07/2019))</li> </ul>



## NUOVO VALORE DI PERIZIA < VALORE PRECEDENTE RIVALUTAZIONE

Il nuovo valore rivalutato del terreno o della partecipazione può essere inferiore a quello della perizia relativa alla precedente rivalutazione (CM 47/2011); in tal caso si dovrà:

- scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione (al 01/01/2017) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa
- versare l'imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione e chiedere a rimborso la precedente.



**CM 47/2011:** *“l'importo del rimborso non può essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata”*

Pertanto:

- se l'imposta versata per la precedente rivalutazione eccede quanto dovuto per la nuova rivalutazione
- nulla è dovuto per quest'ultima rivalutazione (che di fatto si perfeziona con la sola stesura e asseverazione della perizia), ma l'eccedenza d'imposta non risulta rimborsabile

### Esempio

Il sig. Verdi possiede un terreno, già oggetto di rivalutazione al 1/01/2016, che intende nuovamente rivalutare al 1/01/2017: la perizia di stima al 1/01/2017 è pari ad € 200.000.

Per la precedente rivalutazione ha già versato la € 18.000 a titolo di imposta sostitutiva; ora, può scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato per la precedente; ne segue che:

- imposta sostitutiva rivalutazione all' 1/1/2017: € 16.000 (200.000 x 8%)
- imposta sostitutiva precedente rivalutazione: € 18.000 (già versata)

Imposta sostitutiva dovuta

L'eccedenza d'imposta non risulta rimborsabile.

**PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE**

Secondo la CM 47/2011 la rivalutazione si considera **“perfezionata”**:

→ **con il versamento** alternativamente: dell'unica rata ovvero della 1° rata

In tal caso, **“il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del TUIR”**.

**SE NON SI VERSA L'UNICA RATA O 1°rata (versamento rateale):**



**Inefficacia della rivalutazione**

**SE NON SI VERSANO LE SUCCESSIVE RATE**




- rivalutazione si intende comunque “perfezionata”
- permette di sanare con il ravvedimento operoso gli importi non versati
- comporta l'**iscrizione a ruolo** dei versamenti non effettuati

Se non si versano le rate successive (ciò con riferimento anche agli eredi, che devono proseguire nel versamento dell'imposta laddove accettino l'eredità), esse vengono iscritte a ruolo.

**GIURISPRUDENZA**

GIURISPRUDENZA	
A favore della revocabilità	Contro la revocabilità
CTR Lombardia sent.n.71/66/2011	Cass. sent. n. 6688/2015
CTP Ravenna sent. n. 395/02/14	Cass. sent. n. 3410/2015
	CTP Treviso sent. n. 66/5/12
	Cass. ordin. n. 5477/2010,

## ESTENSIONE SUPER AMMORTAMENTO



Il co. 8 della Legge di Bilancio per il 2017 prevede l'estensione del super ammortamento del 140% per l'acquisto di beni **materiali, strumentali e nuovi**, per gli acquisti effettuati:

nel periodo

01/01/2017 – 31/12/2017

fino al 30/06/2018 a condizione che entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto almeno del 20% del costo di acquisizione.

MATERIALITA'	STRUMENTALITA'	NOVITA'
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il principio contabile OIC16, stabilisce che costituiscono <b>immobilizzazioni materiali</b></li> <li>▪ i beni di uso durevole che fanno parte dell'organizzazione permanente delle società</li> <li>▪ sono esclusi gli intangibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ elementi patrimoniali destinati ad essere <u>utilizzati</u> <u>durevolmente</u> <u>nell'ambito dell'attività</u></li> </ul> <p>Sono <b>esclusi</b> dai beni strumentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce)</li> <li>▪ quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita</li> <li>▪ i materiali di consumo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>acquisto diretto dal produttore o dal commerciante del bene;</b></li> <li>▪ acquisto <b>diverso</b> da quelli sopra citati, purché il bene <b>non sia mai stato utilizzato da alcuno</b></li> <li>▪ acquisto presso un soggetto che non è né il produttore, né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso), né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto</li> </ul>

Il super ammortamento continua ad essere **precluso** per:

▪ fabbricati e costruzioni
▪ beni con un coefficiente di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 inferiore al 6,5%
▪ beni espressamente indicati nell'Allegato 3 della Legge di Stabilità 2016

<b>APPLICAZIONE SUPER AMMORTAMENTO</b>		
<b>TIPOLOGIA DI VEICOLO</b>	<b>Fino al 31.12.2016</b>	<b>Dal 01.01.2017</b>
veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi (164, c.1, <i>a</i> ),Tuir)	<b>SI</b>	<b>SI</b>
veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70% - 164, c.1, <i>b-bis</i> ),Tuir)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (20% e 80%, per gli agenti o rappresentanti di commercio) e un limite massimo alla rilevanza del costo (164, c.1, <i>a</i> ),Tuir)	<b>SI</b>	<b>NO</b>

Esempio

Per fruire dell'agevolazione per **l'acquisto di auto ad uso promiscuo**, si deve verificare che la consegna sia stata effettuata entro il **31.12.2016**:

- se l'entrata in funzione del bene avviene nel **2016** si potrà fruire della maggiore quota di ammortamento già dal periodo d'imposta in corso con indicazione in **UNICO 2017**
- se invece l'entrata in funzione del bene è posticipata al 2017, l'agevolazione si potrà comunque ottenere ma con l'applicazione del maggior ammortamento nel periodo d'imposta 2017 e variazione in diminuzione da effettuare in **UNICO 2018**.

**NOVITA' - AGEVOLAZIONE ESTESA AI SOFTWARE**

E' disposta l'estensione dell'agevolazione:

- ➔ all'acquisto di **alcuni beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica** previsto dal piano cd. "Industria 4.0"
- ➔ si tratta di **software, sistemi, piattaforme e applicazioni indicati nell'allegato B** della Legge di Bilancio per il 2017- che consentono di interconnettere i macchinari e gli impianti che fruiranno dell'iper ammortamento del 250%.

## IPER AMMORTAMENTO 250%

### IPER-AMMORTAMENTO LIMITATO SOLO A BENI SPECIFICI

#### **Commi 9-13 Legge di Bilancio 2017:**

- possibilità di **incrementare del 150% il costo fiscale** del bene ammortizzabile
- per i soli beni finalizzati a “favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello industria 4.0” **indicati nell’Allegato A della Legge di Bilancio per il 2017**
- gli acquisti devono essere effettuati negli stessi termini previsti per l’estensione del super ammortamento:
  - beni acquistati nel periodo 01.01.2017 – 31.12.2017
  - acquisti effettuati fino al 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto almeno del 20% del costo di acquisizione.

I citati beni al fine di essere **agevolabili** devono possedere le seguenti caratteristiche:

<b>a)</b>	controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller
<b>b)</b>	interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
<b>c)</b>	integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
<b>d)</b>	interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
<b>e)</b>	rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro



I citati beni agevolabili, devono essere dotati di almeno **due tra le seguenti caratteristiche** per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

1.	sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
2.	monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
3.	caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)
4.	dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,
5.	filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

### **ATTENZIONE**

Si prevede che il possesso dei requisiti necessari per la fruizione dell'agevolazione venga attestata:

- ➔ per i beni con costo di acquisizione **inferiore** a € 500.000
  - ✓ da una dichiarazione resa dal legale rappresentante (DPR 445/2000)
- ➔ per i beni con costo di acquisizione **superiore** a € 500.000
  - ✓ da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato

**DUBBIO:** La normativa in questione fa espresso riferimento al “costo di acquisizione”. Nulla viene indicato:

- per l’acquisto di beni in leasing;
- per la realizzazione dei beni agevolabili **in economia o mediante contratto di appalto.**

<p><b>Acquisti in leasing</b></p>	<p>Per ciò che riguarda <b>l’acquisto dei beni in leasing</b>, l’Amministrazione Finanziaria ha più volte evidenziato il principio consolidato di tendenziale <b>equivalenza tra l’acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing.</b></p> <p>Tale <b>equivalenza</b> porta a ritenere che <b>sono agevolabili</b> anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, che si caratterizza per la presenza dell’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore (CM 5/E/2015).</p> <p>Dovrebbero essere <b>esclusi</b> dal beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ i beni acquisiti tramite un contratto di <b>locazione operativa o di noleggio.</b> Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.</li> </ul>
<p><b>Beni in economia o mediante contratto di appalto</b></p>	<p>Estendendo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria sul super ammortamento del 140% (CM 23/E/2016), si ritiene che il beneficio spetti, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.</p>

## CREDITO D'IMPOSTA R&S

<b>PERIODO D'IMPOSTA AGEVOLATI</b>	<p>La prima novità ha riguardato l'ambito temporale dell'agevolazione, <b>esteso di 1 anno</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in precedenza il credito spettava per le spese sostenute nel periodo 2015-2019</li> <li>- ora esso spetterà <b>per le spese del periodo 2015-2020</b>.</li> </ul>		
<b>ALIQUOTA SULLA SPESA INCREMENTALE</b>	<b>Tipologia di spesa</b>	<b>ALIQUOTA SULLA SPESA INCREMENTALE</b>	
		<b>Fino al 2016</b>	<b>Dal 2017</b>
	- acquisto/utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio	25%	50%
	- competenze tecniche e private industriali	25%	
	- personale "altamente" qualificato	50%	
- i contratti di ricerca "extra muros"	50%		
<b>DECORRENZA:</b>	<p><b>le novità si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (il 2017 per i soggetti "solari"); vi saranno, dunque, 2 diversi criteri di calcolo del credito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>la prima per il biennio 2015-2016</b></li> <li>- <b>la seconda per gli anni 2017-2020.</b></li> </ul>		
<b>RICERCA A FAVORE DI TERZI</b>	<p><b>Fino al 2016</b></p> <p>In relazione al <b>beneficiario</b> dell'attività di R&amp;S si è registrato un cambiamento di rotta:</p> <p>→ <u>fino al periodo d'imposta 2016</u>: l'attività svolta su commissione di terzi <b>non attribuisce il credito d'imposta</b></p>	<p><b>A PARTIRE DAL 2017</b></p> <p>→ <b>il credito d'imposta</b> è calcolato anche sui i costi di R&amp;S eseguite in base a contratti stipulati con imprese committenti residenti o localizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>in altri paesi della UE o della SEE</b></li> </ul>	

	<p><b>CM 5/2016:</b> <i>“è da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi, atteso che in tal caso l’impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi, in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l’onere. In proposito, la relazione illustrativa al decreto attuativo precisa che nel novero dei beneficiari non possono ritenersi inclusi i soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo su commissione di terzi (...).</i></p> <p><b>Relazione illustrativa al DL 145/2013:</b> <i>“nel caso di ricerca commissionata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano, a una impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, né la prima, per mancanza del presupposto della territorialità, né le seconde potranno beneficiare del credito”.</i></p>	<p>(Norvegia e Islanda)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in Paesi facenti parte della <b>White list</b> (DM 04/09/96 come modificato da DM 09/08/2016)</li> </ul>				
<p><b>SOGLIE DI SPESA</b></p>	<p>A partire dal 2017, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che:</p> <table border="1" data-bbox="763 943 2040 1169"> <tr> <td data-bbox="763 943 1055 1034" style="text-align: center;"> <p><b>MINIMALE DI SPESA</b></p> </td> <td data-bbox="1059 943 2040 1034"> <p>in ciascun periodo la spesa sostenuta in R&amp;S sia almeno <b>pari a € 30.000</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="763 1037 1055 1169" style="text-align: center;"> <p><b>MASSIMALE BONUS</b></p> </td> <td data-bbox="1059 1037 2040 1169"> <p>per ciascun beneficiario, il credito massimo <u>annuale</u> <b>non ecceda € 20.000.000</b> (anziché 5 milioni come previsto dall’impianto normativo attualmente in vigore)</p> </td> </tr> </table>		<p><b>MINIMALE DI SPESA</b></p>	<p>in ciascun periodo la spesa sostenuta in R&amp;S sia almeno <b>pari a € 30.000</b></p>	<p><b>MASSIMALE BONUS</b></p>	<p>per ciascun beneficiario, il credito massimo <u>annuale</u> <b>non ecceda € 20.000.000</b> (anziché 5 milioni come previsto dall’impianto normativo attualmente in vigore)</p>
<p><b>MINIMALE DI SPESA</b></p>	<p>in ciascun periodo la spesa sostenuta in R&amp;S sia almeno <b>pari a € 30.000</b></p>					
<p><b>MASSIMALE BONUS</b></p>	<p>per ciascun beneficiario, il credito massimo <u>annuale</u> <b>non ecceda € 20.000.000</b> (anziché 5 milioni come previsto dall’impianto normativo attualmente in vigore)</p>					

NATURA	Fino al 2016	Dal 2017
SPESE PER PERSONALE	<b>Personale “altamente” qualificato</b> impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo	<b>Qualsiasi personale</b> impiegato nelle attività di R&S
	<p><b>Amministratori</b> (CM 5/2016): ammessi all’agevolazione i compensi corrisposti all’amministratore (non dipendente dell’impresa), che svolge attività di R&amp;S (è agevolabile la sola quota che remunera specificatamente l’attività di ricerca svolta).</p> <p><b>Lavoro somministrato</b> (RM 55/2016): rientrano anche i costi sostenuti per contratti di somministrazione (DLgs. 81/2015) relativi al personale (“altamente qualificato” fino al 2016)</p>	
STRUMENTI E ATTREZZATURE LABORATORIO	<p><b>Quote di ammortamento delle spese di strumenti e attrezzature di laboratorio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nei limiti dell’importo risultante dai coefficienti di ammortamento</li> <li>▪ in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&amp;S</li> <li>▪ comunque, con un <b>costo unitario</b> <math>\geq</math> €.<b>2.000</b> (al netto di IVA).</li> </ul> <p>Possono essere anche acquisite a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>leasing</u> (concorrono le quote capitale dei canoni deducibili ex art.102 c.7 TUIR)</li> <li>- <u>locazione/noleggio</u> (costo rilevante = costo per il locatore x coeff. di ammortamento).</li> </ul> <p><b>Super-ammortamenti:</b> la maggiorazione del 40% non rileva ai fini determinazione delle quote di ammortamento rilevanti per il credito di imposta (CM 5/2016)</p>	
CONTRATTI DI RICERCA “EXTRA-MUROS”	Spese relative a <b>contratti di ricerca</b> stipulati con: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Università, enti di ricerca ed organismi equiparati</li> <li>▪ “altre imprese” (comprese le start-up innovative ex DL 179/2012) diverse da quelle del gruppo (controllanti, controllate o sorelle).</li> </ul>	I contratti di ricerca possono essere stipulati con imprese residenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella UE/SEE</li> <li>- o in Paesi White list</li> </ul>
	In presenza di determinati requisiti, sono ammessi anche i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi/organizzazione	
PRIVATIVE INDUSTRIALI	<b>Competenze tecniche e private industriali</b> (anche acquisite all’esterno) relative a: invenzione industriale; topografia di prodotto a semiconduttori; nuova varietà vegetale	

Impresa con periodo d'imposta solare, **nel 2017** con attività di R&S che ha sostenuto **investimenti agevolabili pari ad € 800.000**, di cui:

- **€ 400.000** per **personale** e per **ricerca "extra-muros"**
- **€ 400.000** per **attrezzature** di laboratorio e per **brevetti**.

Gli investimenti rilevanti effettuati nel **triennio 2012-2014** sono stati pari a:

<b>2012</b>	<b>€.800.000</b>	- €.400.000 relativi al 1° gruppo di spese - €.400.000 relativi al 2° gruppo di spese
<b>2013</b>	<b>€.500.000</b>	- €.300.000 relativi al 1° gruppo di spese - €.200.000 relativi al 2° gruppo di spese
<b>2014</b>	<b>€.500.000</b>	- €.400.000 relativi al 1° gruppo di spese - €.100.000 relativi al 2° gruppo di spese

Al fini del calcolo della "*spesa incrementale complessiva*", la **media degli investimenti pregressi risulta pari ad € 600.000**

[(800.000+500.000+500.000) /3].

Di conseguenza, la "*spesa incrementale complessiva*", pari alla differenza tra gli investimenti realizzati nel 2017 (€.800.000) e la suddetta media (€.600.000), risulta essere **di € 200.000**.

Per stabilire l'importo del credito d'imposta spettante è necessario determinare separatamente per ciascun gruppo di spese "la spesa incrementale agevolabile".

Tale valore risulta essere pari a:

- € 366.667 [(400.000+300.000+400.000)/3] per il 1° gruppo di spese
- € 233.333 [(400.000+200.000+100.000)/3] per il 2° gruppo di spese.

Di conseguenza, "la spesa incrementale agevolabile":

- relativa al primo gruppo di spese risulta essere di € 33.333 (400.000 - 366.667)
- relativa al secondo gruppo di spese risulta essere di € 166.667 (400.000 - 233.333).

Tenuto conto che per entrambi i gruppi di spese vi è un incremento, a ciascun incremento viene **applicata l'aliquota del 50%**: il credito d'imposta maturato, utilizzabile in compensazione, ammonta complessivamente ad € 100.000 (200.000 x 50%).

Laddove la spesa fosse stata sostenuta nel 2016, si sarebbero ancora applicate le aliquote differenziate (25% e 50%) tra i due diversi gruppi di investimento.

Esempio

## ALTRE NOVITA'

36	<b>RITENUTE CONDOMINI</b>	<p>A partire dal <b>1° gennaio 2017</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il versamento della ritenuta IRPEF effettuata dal condominio in qualità di sostituto di imposta nei confronti dell'appaltatore (ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente)</li> <li>▪ deve essere effettuata <b>solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro</b></li> <li>▪ il condominio, inoltre, è tenuto al versamento entro le scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia raggiunto l'importo predetto</li> </ul> <p>Si fa obbligo ai condomini di effettuare il pagamento dei corrispettivi tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (da stabilire con DM). Si disciplina quindi il regime sanzionatorio per le violazioni.</p>
37	<b>DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO</b>	<p>A partire dal 1° gennaio 2017 si prevede un incremento:</p> <p>⇒ del <b>costo massimo deducibile</b> per agenti e rappresentanti in riferimento all'utilizzo di autovetture in <b>nolegg</b> o in <b>locazione</b> nello svolgimento della propria attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ che passa da €. <b>3.615,20 ad €. 5.164,57.</b></li> </ul>
50	<b>ASD</b>	<p>A partire dal <b>1° gennaio 2017</b> aumenta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>€. 250.000 ad €. 400.000</b></li> </ul> <p>la soglia massima di proventi annuali di associazioni (e società sportive dilettantistiche) per l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/91 (cd. regime forfettario), che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la determinazione forfettaria del reddito imponibile: 3% x proventi conseguiti + <b>plusvalenze patrimoniali</b></li> <li>▪ <b>la detrazione forfettaria dell'Iva a credito</b> (in generale il 50% dell'Iva a debito)</li> </ul>
165	<b>ALIQUTA GESTIONE SEPARATA</b>	<p>A partire dal 1° gennaio 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'aliquota contributiva per i professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS</li> <li>▪ scenderà <b>dal 27 al 25 per cento.</b></li> </ul> <p>Per effetto della nuova misura viene "bloccato" l'aumento dell'aliquota previdenziale previsto per il prossimo anno dalla Riforma Fornero. All'aliquota contributiva del 25% va aggiunto lo 0,72 per cento a titolo di finanziamento delle misure assistenziali (ricovero ospedaliero, malattia, maternità).</p>